

Sentenza n. 4/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Consigliere Francesco Targia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 2328** del registro di segreteria, proposto da:

- **OMISSIS**, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Laratta del Foro di Bolzano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bolzano, via Orazio, 6;

contro

- **INPS**

UDITI, alla pubblica udienza del giorno 21 marzo 2024, l'avv. Monica Bonomini, in sostituzione dell'avv. Domenico Laratta per la ricorrente e l'Avv. Lucia Orsingher, in rappresentanza dell'amministrazione.

FATTO

1. Con l'odierno ricorso, la sig.ra OMISSIS ha chiesto, previo annullamento della determina dell'INPS dell'8 aprile 2022, il riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995.

La ricorrente rappresentava di essere stata dispensata dal servizio per inidoneità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro e allegava certificazione medica, rilevando di essere nell'assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2. L'Inps, in sede di costituzione in giudizio, chiedeva, in via pregiudiziale

e/o preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione dell'adita Corte dei conti a favore di quella del Tribunale amministrativo ovvero ordinario, oltre alla carenza di legittimazione passiva dell'Inps e il difetto di interesse ad agire. Nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto e non provato per le ragioni esposte, con vittoria di spese.

3. All'udienza del 16 maggio 2023, parte ricorrente deduceva avverso le eccezioni avversarie e insisteva nelle proprie conclusioni.

4. Il decidente, ritenuto che, sulla base delle divergenti valutazioni medico-legali documentate negli atti di causa, non fosse possibile esprimere un sicuro giudizio sulla sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.2, comma 12, legge n.335/95 per il riconoscimento della pensione di inabilità, con sentenza/ordinanza n. 8/2023, dichiarata la propria giurisdizione e l'ammissibilità del ricorso, richiedeva alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte di depositare motivato parere volto ad accertare *se la sig.ra OMISSIS alla data della dispensa dal servizio fosse o meno nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.*

5. Il consulente d'ufficio depositava l'elaborato peritale in data 14 novembre 2023.

6. All'udienza del 16 novembre 2023, il Giudice, su istanza di parte resistente che chiedeva termine per poter prendere posizione in merito all'elaborato peritale, alla quale parte ricorrente non si opponeva, rinviava la trattazione.

7. Con memorie del 9 gennaio 2024 la difesa della sig.ra OMISSIS insisteva

per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.

8. All'udienza del 21 marzo 2023 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'art. 2, comma 12 della legge n.335/1995, ha esteso ai dipendenti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'applicabilità dell'istituto della pensione di inabilità, già disciplinato per i dipendenti del settore privato dalla legge n.222/1984. In particolare, è stato disposto che « per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio (...) Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.».

Il successivo DM 8 maggio 1997 ha definito le modalità applicative di tale disposto, che sono state ulteriormente illustrate dall'Inpdap con circolare

n.57 del 24 ottobre 1997.

In particolare, quanto ai requisiti indicati dall'art.2 del DM 8 maggio 1997 per la concessione dei benefici di cui all'art. 2, comma 12 legge n.335/95 (anzianità contributiva minima prescritta dalla legge, risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio, riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa derivante dalla suddetta infermità), in contestazione fra le parti del presente giudizio è la sussistenza dell'ultimo dei requisiti, relativo allo stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa della ricorrente derivante dalle infermità che ne avevano determinato la dispensa dal servizio.

2. Fornisce positivo riscontro alle tesi della ricorrente in ordine alla ricorrenza di tale requisito il parere medico legale acquisito in questa sede. Infatti, la CML presso la Corte dei conti, organo di consulenza medico – legale, con il menzionato parere n. 7508 del 14 novembre 2023, ha motivatamente ritenuto che la ricorrente alla data della dispensa dal servizio si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa degli esiti permanenti della patologia residua in campo neurologico.

Detto parere medico-legale appare fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su idoneo supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto menzionate.

Ne consegue che deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente alla percezione della pensione di inabilità disciplinata dall'art. 2 comma 12

della legge n.335/1995 dalla data di collocamento a riposo.

All'accoglimento nei termini appena specificati deve seguire la condanna dell'Amministrazione alla liquidazione in favore della ricorrente del beneficio pensionistico riconosciuto spettante ed alla erogazione dei ratei arretrati maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, a termini dell'art. 429, comma 3, c.p.c. con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima va calcolata alla stregua degli indici ISTAT rilevati anno per anno da applicare all'importo delle somme da rimborsare con riferimento alle singole scadenze dei ratei.

Per ciò che attiene alle spese giudiziali di cui all'art. 91 cpc, tenuto conto della complessità della questione trattata, di cui è sintomo la circostanza che è stato necessario l'espletamento di un incombenza istruttorio, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti.

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale di Bolzano, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto della ricorrente al beneficio pensionistico di cui all'art. 2, comma 12, della legge n.335/95 a far data dalla dispensa.

Condanna l'Amministrazione alla liquidazione in favore della ricorrente del trattamento pensionistico riconosciuto spettante ed alla erogazione dei ratei arretrati maggiorati, dalla data della maturazione del diritto fino al soddisfo, degli interessi legali rilevati anno per anno, integrati - per gli anni

in cui l'indice di svalutazione monetaria ne avesse ecceduto la misura -
dall'importo differenziale di detta svalutazione, calcolata secondo l'indice
ISTAT relativo all'anno di riferimento.

Compensa le spese.

Così disposto in Bolzano, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

IL GIUDICE

(Francesco Targia)

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Bolzano, 21/03/2024